

# COMUNE DI QUART

## STATUTO

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 21.06.2001.  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 05.12.2001.  
Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 15 del 02.04.2002.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29.12.2004.  
Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 4 del 25.01.2005.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23.05.2005.  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 27 del 05.07.2005.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'11.06.2010.  
Modificazioni pubblicate nel bollettino ufficiale regionale n. 28 del 06/07/2010.*

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di QUART si estende per kmq. 62,26 e confina con i Comuni di NUS, SAINT - MARCEL, BRISSOGNE, POLLEIN, SAINT - CHRISTOPHE, VALPELLINE e OYACE.
2. I luoghi storicamente riconosciuti dalla comunità e denominati Villefranche, Villair, Les Cleyves, Ville Sur Nus, Trois Villes e La Montagne costituiscono la circoscrizione del Comune.
3. Il nome del comune, delle località, dei villaggi, dei mayens e degli alpeggi si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
4. La sede del Comune è sita in Villefranche, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
5. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.
6. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome QUART nonché con lo stemma concesso con D.P.R. 16.08.1952, giusta bozzetto allegato sub. A.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 16.08.1952, giusta bozzetto allegato sub B.
8. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma per fini che contrastino con gli interessi del Comune e che ne ledano l'immagine.

#### Art. 2 Principi ispiratori

1. Il Comune promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà;
2. Coordina l'erogazione dei servizi pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità;
3. Tutela i diritti del contribuente attraverso l'adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali;

4. Rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e dei privati che esercitano attività o svolgono servizi attinenti alla popolazione del territorio;
5. Tutela la salute e la sicurezza sociale dei cittadini;
6. Individua idonei interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap;
7. Tutela ed incentiva il diritto allo studio e promuove attività ludico - ricreative, culturali, sportive;
8. Tutela e promuove la cultura locale;
9. Assume iniziative volte a salvaguardare il patrimonio naturale, storico ed artistico;
10. Incentiva le produzioni locali artigianali ed agricole, anche nell'ottica dello sviluppo turistico;

**Art. 3**  
**Principio di parità**

1. Il Comune promuove azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, politica, economica e culturale, nell'ambito della pari opportunità uomo - donna.

**Art. 4**  
**Collaborazione e cooperazione**

1. Il Comune informa ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima efficienza ed efficacia, i rapporti con gli altri Comuni o altri enti per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.
2. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

**Art. 5**  
**Lingua francese e patois franco - provenzale**

1. Nel comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il comune riconosce piena dignità al patois franco - provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del patois franco - provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in franco - provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

**TITOLO II**  
**ORGANI DI GOVERNO**

**Art. 6**  
**Organi**

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

**Art. 7**  
**Consiglio comunale e sue competenze**

1. Oltre alle competenze inderogabili attribuitegli dalla l.r. 07.12.1998 n. 54, dal regolamento regionale 03.02.1999, n. 1 e dalla l.r. 09.02.1995, n. 4 in materia di sua costituzione, al consiglio competono altresì i seguenti atti:
  - a) Il regolamento sulle petizioni;
  - b) Il regolamento disciplinante l'uso del gonfalone e dello stemma;

- c) Il regolamento edilizio;
  - d) Il regolamento disciplinate forme di tutela di produzioni tipiche agricole ed artigianali;
  - e) I piani finanziari, la relazione previsionale e programmatica i progetti preliminari di OO.PP e le loro varianti, non di competenza del coordinatore del ciclo o del Direttore dei Lavori, quando l'importo dei lavori supera la somma di £. 300.121.850 (euro 155.000);
  - f) Le varianti ai Piani territoriali ed urbanistici;
  - g) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
  - h) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - i) la partecipazione a società di capitali;
  - j) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non previsti in atti fondamentali del consiglio;
  - k) i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, le concessioni, se non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
  - m) le donazioni, i legati, le servitù immobiliari;
  - n) le forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 della l.r. 07.12.1998 n. 54;
  - o) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - p) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
  - q) la nomina dei rappresentanti del Comune presso il consiglio della Comunità Montana;
  - r) la nomina della giunta;
  - s) la revoca e la sostituzione di assessori;
  - t) gli statuti delle aziende speciali;
  - u) i pareri sugli statuti delle consorterie;
  - v) *la nomina dei componenti delle consulte permanenti* <sup>1</sup>
2. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco;
3. Il Consiglio Comunale è convocato su richiesta del Sindaco, di un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati al Comune o da almeno il venti per cento (20%) degli elettori.

#### **Art. 8**

#### **Funzionamento del Consiglio Comunale**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è improntato oltre a quanto stabilito dagli articoli 20, comma 1 e 31, della L.R. 54/1998, a criteri di celerità e snellezza tesi a garantire l'effettivo governo della comunità locale.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, il regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio detta disposizioni tese ad accelerare le modalità di convocazione e di svolgimento del Consiglio medesimo.
3. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, il regolamento ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
4. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee. Il regolamento ne disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento.

#### **Art. 9**

#### **Nomina della giunta**

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.

#### **Art. 10**

#### **Competenze della Giunta**

1. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, di governo, di gestione e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.

2. La giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
  - a) determina i criteri per l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
  - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
  - c) approva progetti preliminari il cui importo dei lavori sia inferiore alla somma di £. 300.121.850 (euro 155.000), definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
  - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
  - e) determina i criteri per l'assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;
  - f) esercita funzioni delegate dallo stato o dalla regione;
  - g) approva i regolamenti non previsti tra le competenze del Consiglio Comunale;
  - h) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
  - i) nomina la Commissione Edilizia;
  - j) determina le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - k) determina l'ammontare delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e le detrazioni tributarie;
  - l) promuove i referendum di competenza comunale;
  - m) <sup>2</sup>
3. La Giunta, nell'esercizio delle proprie competenze, per economicità di procedimento ed efficacia dell'azione amministrativa, assume all'occorrenza anche i relativi impegni di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal responsabile del Servizio finanziario.

#### **Art. 11**

#### **Composizione e funzionamento della Giunta**

1. *La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da 5 assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi tale funzione è attribuita ad un assessore incaricato dal Sindaco.* <sup>3</sup>
2. Tutti gli assessori devono appartenere al consiglio.
3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La Giunta Comunale imposta la propria azione secondo i principi della collegialità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. La disciplina dell'organizzazione del funzionamento della Giunta Comunale sono demandate ad un proprio regolamento.

#### **Art. 12**

#### **Sindaco**

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed è legale rappresentante dell'Ente.
2. Il Sindaco ed il Vice Sindaco quando assumono le loro funzioni prestano giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

#### **Art. 13**

#### **Competenze amministrative**

1. Il sindaco:
  - a) può attribuire incarichi in materie specifiche ai singoli assessori;

- b) promuove ed assume iniziative politico - amministrative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici;
  - c) fissa la data e convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
  - d) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - e) propone al consiglio la revoca degli assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
  - f) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
  - g) convoca le assemblee generali di cui all'art. 23, comma 2.
2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti, determine od ordinanze.

#### **Art. 14 Competenze di vigilanza**

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
- a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
  - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
  - c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
  - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni, le istituzioni e le società per azioni di cui l'ente fa parte tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
  - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui l'ente fa parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

#### **Art. 15 Attribuzioni ed incarichi agli assessori**

- 1. Il sindaco può attribuire incarichi in materie specifiche, con suo provvedimento, ad ogni assessore.
- 2. Nel conferimento d'incarico di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie indicate.
- 3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti di ogni assessore e revocare l'incarico nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
- 4. Le attribuzioni degli incarichi e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, vanno comunicate al consiglio.

### **TITOLO III ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 16 Organizzazione degli Uffici**

- 1. L'amministrazione del Comune è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
  - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
  - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
  - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività svolta da ciascun dipendente;
  - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - e) massima flessibilità delle strutture e del personale;
  - f) favorire l'avvicinamento del cittadino alla P.A. attraverso lo studio la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
- 2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'Ente è affidata al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle determinazioni della Giunta nonché delle direttive del Sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente Statuto.
4. Al Segretario comunale ed ai Responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna.
5. Il Segretario comunale ed i Responsabili di servizi formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio e alla Giunta.

**Art. 17**  
**Segretario comunale**

1. Il comune ha un Segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Il Segretario è organo gestionale e costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell'attività di gestione degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.
5. Il Sindaco, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, può attribuire ulteriori funzioni al segretario comunale.

**Art. 18**  
**Pubblicità degli atti**

1. Nel palazzo comunale è predisposto un apposito spazio destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il Segretario Comunale, o un suo incaricato, cura e sovrintende all'affissione degli atti all'albo pretorio avvalendosi del messo comunale e ne certifica, su attestazione di questi, l'avvenuta pubblicazione.

**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

**Art. 19**  
**Cooperazione**

1. L'attività del comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

**Art. 20**  
**Comunità montane**

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio con carattere sussidiario e temporaneo delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice Sindaco, con onere in capo al Sindaco di individuare espressamente il titolare della carica, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del Consiglio.
3. Le nomine di cui al comma 2 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta Comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità Montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
4. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposita convenzione tra gli enti, che stabilisce, se del caso, anche le modalità del trasferimento del personale.
5. Nel caso di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la Comunità Montana, il Comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.
6. Con convenzione di cui al comma 5 del presente articolo, vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

**Art. 21**  
**Consorterie**

1. Il comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive, oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 della l.r. 5.4.1973, n. 14.
3. In tale caso il consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteia mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.

4. La giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973, n. 14.
5. I pareri previsti dal comma 4, devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.

## **TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Art. 22 Principi**

1. Il comune garantisce e promuove forme associative che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, assicurandone il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
3. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti sul territorio comunale.

### **Art. 23 Assemblee generali**

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta di 2/3 dei consiglieri o del 30% degli elettori, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono promuovere la relativa convocazione.

### **Art. 24 Istanze**

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco.

### **Art. 25 Petizioni**

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In caso di mancato riscontro, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.



## **Art. 26 Proposte**

1. Il 30% dei cittadini può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

## **Art. 27 Associazioni**

1. Il comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, con l'accesso ai dati posseduti e con l'adozione di idonee forme di consultazione.

## **Art. 27bis <sup>4</sup> Consulte permanenti**

1. *Al fine di promuovere un dialogo ed un confronto costanti e duraturi con la popolazione vengono istituite tre consulte permanenti per ciascuno dei seguenti settori: agricoltura e territorio, ambiente ed energia, famiglia e politiche sociali.*
2. *Ogni consulta permanente è formata da un numero massimo di dieci membri, tra cui un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza. I componenti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato elettorale.*
3. *Le consulte permanenti si riuniscono almeno due volte all'anno, e comunque ogni volta che vi sia la necessità, su convocazione del Presidente.*
4. *Le consulte permanenti possono esprimere pareri consultivi esclusivamente nell'ambito dei settori di propria competenza.*
5. *Il consiglio comunale approva il regolamento relativo al funzionamento delle consulte.*

## **Art. 28 Referendum**

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle seguenti:
  1. Bilancio preventivo;
  2. Rendiconto;
  3. Istituzione ed ordinamento dei tributi ed ogni altro atto inerente alle entrate comunali;
  4. Su materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  5. Materie che siano già state oggetto di consultazione referendarie nell'ultimo quinquennio;
  6. elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
  7. ordinamento del personale del Comune.
2. Non si ammette più di un referendum all'anno.
3. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
4. Il referendum può essere promosso:
  - a) dalla giunta comunale;
  - b) da 50% + 1 dei consiglieri comunali assegnati;
  - c) dal 40% degli elettori.
5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata da una commissione formata da esperti in materie giuridico - amministrative. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
6. Il quesito referendario deve essere unico, breve, chiaro al fine di garantire la più ampia comprensione.

7. Il referendum può essere revocato o sospeso, previo parere della commissione di cui al comma 5, in caso di promulgazione di legge che disciplini ex novo la materia, di scioglimento del Consiglio Comunale o di accoglimento della proposta dei Promotori,
8. La prova referendaria è valida a condizione che abbia partecipato alla votazione il 50%+1 degli aventi diritto al voto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. La richiesta di referendum deve essere depositata nella segreteria comunale.
10. Dell'iniziativa referendaria ne viene dato annuncio mediante avviso, da pubblicarsi all'albo pretorio, a cura del Segretario Comunale, entro dieci (10) giorni dal deposito della richiesta.
11. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere il referendum di iniziativa popolare, i Promotori della raccolta, in numero non inferiore a cinque (5) devono presentarsi, muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, presso la segreteria comunale che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori.
12. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con indicato il quesito referendario. L'operazione della raccolta firme deve terminare entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di cui al precedente comma.
13. Successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di richiesta di referendum i fogli previsti dal precedente comma devono essere presentati a cura dei Promotori o di qualcun altro elettore del Comune alla segreteria comunale. Il Segretario comunale provvederà ad apporre ai fogli il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituirà ai presentatori entro due (2) giorni dalla presentazione.
14. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.
15. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
16. Le firme debbono essere autenticate a norma di legge.
17. Il deposito presso la segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme ed i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei Promotori i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
18. Del deposito, a cura del Segretario comunale, si dà atto mediante apposito verbale redatto in duplice originale con la sottoscrizione dei Promotori e del Segretario comunale, Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai Promotori a prova dell'avvenuto deposito.
19. Entro dieci (10) giorni il Segretario comunale trasmette la documentazione di cui la comma precedente alla commissione prevista dal comma 5 del presente articolo.
20. Al fine di promuovere la richiesta di cui al comma 4 lettera b) il Consiglio comunale adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, una apposita deliberazione di richiesta di referendum con l'indicazione del quesito referendario.
21. Con l'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma, il Consiglio comunale nomina, tra i suoi componenti, un delegato effettivo per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 25.
22. Il consigliere delegato per l'espletamento dell'iter referendario deposita copia esecutiva della deliberazione di richiesta referendaria presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvederà a norma del precedente comma 19.
23. Per l'iniziativa di referendum proposta dalla Giunta comunale si applicano le norme previste per l'iniziativa dei consiglieri comunali in quanto compatibili.
24. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.
25. Il Consiglio comunale nel regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi e le modalità organizzative della consultazione.
26. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 1.

## **Art. 29**

### **Effetti dei referendum propositivi e consultivi**

1. Qualora i referendum propositivi e consultivi siano approvati, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum propositivi e consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

**Art. 30**  
**Accesso**

1. Al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dagli artt. 37 e 38 della l.r. n. 54/98, nonché dalla legge regionale 18/99 e dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune.

**Art. 31**  
**Interventi nei procedimenti**

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

**Art. 32**  
**Informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

**TITOLO VI**  
**FUNZIONE NORMATIVA**

**Art. 33**  
**Statuto e sue modifiche**

1. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30% dei cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 26, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 28 e 29.

**Art. 34**  
**Regolamenti**

1. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 28 e 29.
2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
4. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## **TITOLO VII DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 35 Difensore civico**

1. Il Comune si avvale dell'ufficio di difensore civico di istituzione regionale.

## **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 36 Norme transitorie**

1. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

### **Art. 37 Norme finali**

1. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.
2. Il precedente Statuto Comunale si intende abrogato alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

### **ALLEGATO A BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA**

### **ALLEGATO B BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE**

---

<sup>1</sup> Lettera prima abrogata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29.12.2004 e poi inserita con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'11.06.2010.

<sup>2</sup> Lettera abrogata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29.12.2004.

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23.05.2005.

<sup>4</sup> Articolo inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dell'11.06.2010.